

SCODAF - Filippo Basile

società cooperativa di mutua sovvenzione tra i dipendenti della Regione Siciliana

**Testo dello Statuto societario vigente prima delle modifiche apportate
dall'assemblea straordinaria dei soci del 18 novembre 2004**

STATUTO

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E DOMICILIO DELLA SOCIETA' DENOMINAZIONE - DURATA - SCOPO

ART. 1

E' costituita con sede legale in Palermo una Società Cooperativa a responsabilità limitata di Mutua Sovvenzione fra i dipendenti dell'Assessorato Agricoltura e Foresta della Regione Siciliana, denominata "S.CO.D.A.F."

ART. 2

La Società ha durata fino al 31 dicembre del 2050 (duemilacinquanta). Potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci.

ART. 3

La Società non ha finalità speculative. Scopo della Cooperativa è di fornire il credito ai propri Soci in regola con gli obblighi sociali, con la mutualità ed il risparmio raccolti esclusivamente tra gli stessi, nonché di fornire beni e servizi mediante iniziative produttive, di consumo, culturali, sportive e turistiche.

La Cooperativa può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari e finanziarie che siano necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/12/1992 n°59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO SECONDO PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI - ACCANTONAMENTO - SOCI

ART. 4

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1°) - dal capitale sociale,
- 2°) - dalla riserva ordinaria;
- 3°) - dalle riserve sociali eventualmente istituite con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 5

Il capitale sociale è illimitato ed è costituito da azioni del valore nominale di £. 50.000 (lire cinquantamila) ciascuna.

Il prezzo delle azioni è stabilito in sede di bilancio per ciascun esercizio sociale dal Consiglio di Amministrazione, con equa e prudente valutazione sulla base della situazione patrimoniale.

L'azioni emesse nel primo semestre di ogni esercizio concorrono al dividendo per l'intero anno, le altre a partire dall'esercizio successivo.

ART. 6

Le azioni sono nominative ed indivisibili, esse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo.

Le azioni sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

ART. 7

Possono essere ammessi a far parte della Società i dipendenti Regionali di ruolo, comunque in servizio nell'ambito dell'Assessorato Agricoltura e Foresta.

L'immissione a Socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato nella quale deve essere dichiarato che si accettano irrevocabilmente tutte le disposizioni dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto.

ART. 8

Il nuovo socio deve acquistare almeno una azione al prezzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione a norma del precedente art. 5 .

ART. 9

Ogni socio non può possedere un numero di azioni che nel loro valore nominale superino complessivamente l'importo massimo consentito dalla delibera dell'Assemblea, ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

ART. 10

Il socio deve impegnarsi a versare alla Cooperativa mensilmente e per la durata del rapporto sociale una somma non inferiore a lire trentamila su ognuna delle tredici mensilità di stipendio.

E' facoltà dell'Assemblea in sede di approvazione di bilancio, previa apposita previsione nell'ordine del giorno, elevare la quota mensile minima.

La somma di cui l° Comma verrà accreditata al Socio in un conto speciale fruttifero vincolato per un periodo di tempo pari a due anni.

Le somme accreditate nel conto speciale godono degli interessi bancari salvo maggiori utili.

Trascorsi i termini di cui al III° Comma il rimborso del capitale e degli interessi avverrà su richiesta del Socio interessato, con un preavviso di almeno trenta giorni e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione indipendentemente dai crediti vantati dalla Cooperativa a qualunque titolo nei confronti del Socio che richiede il predetto rimborso.

Anche dopo ritirate le somme vincolate nel conto speciale sopradetto, il Socio resta obbligato al versamento delle quote mensili che restano vincolate con le modalità del presente articolo.

Il versamento delle quote mensili predette potrà essere sospeso in qualsiasi momento, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione sempre nell'interessato della Società.

ART. 11

La qualità di Socio si perde:

1. per recesso;
2. per morte;

3. per esclusione ai sensi della legge e del presunto Statuto;
4. per cessazione del rapporto di impiego a causa di sanzione penale o disciplinare;
5. per mancato pagamento della quota sociale per un periodo superiore a tre mesi consecutivi.

ART. 12

Il recesso del Socio può avere luogo per i seguenti casi:

1. cambiamento dell'oggetto sociale;
2. assorbimento della Società da parte di altra Società od Ente anche pubblico;
3. proroga della durata della Società;
4. cessazione del rapporto d'impiego.

Il recesso può essere richiesto dai Soci anche per motivi diversi da quelli di cui sopra purché siano riconosciuti validi dal Consiglio di Amministrazione e siano comunque trascorsi tre anni dalla data di iscrizione.

In tal caso però al recedente saranno corrisposte le sole somme versate senza utile. Solo dopo decorsi cinque anni il Socio ha diritto di chiedere il recesso godendo anche degli utili che dovessero risultare in suo favore.

La forma e gli effetti del recesso saranno regolati in conformità dell'art. 2526 del C.C..

ART. 13

Nel caso di morte del Socio il Consiglio di Amministrazione provvede alla liquidazione delle quote ed al rimborso delle azioni conformemente al disposto dell'art. 2529 del C.C..

ART. 14

La esclusione del Socio ha luogo per i motivi e con le modalità previste dall'artt.2524 e 2527 del C.C.. In tutti i casi previsti dall'art.11 del presente Statuto si applica l'art.2530 del C.C. che prevede la responsabilità del Socio uscente e/o dei suoi eredi.

ART. 15

Nel caso di recesso la Società, salvo i suoi diritti creditorî e salvo quanto disposto dal precedente articolo, provvede al rimborso delle azioni del Socio sulla base della valutazione data alle stesse, relativamente all'esercizio in cui è venuto a cessare il rapporto sociale come all'art.5. All'atto del rimborso viene corrisposto il dividendo dell'esercizio anzidetto.

ART. 16

In caso di smarrimento, sottrazioni delle azioni, si provvede alla sostituzione del titolo delle apposite norme stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO TERZO OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

ART. 17

La società può compiere le seguenti operazioni:

- a) ricevere depositi a risparmio esclusivamente dai soci;
- b) consentire ai Soci anticipazioni sulle ordinarie competenze;
- c) concedere ai Soci prestiti e mutui contro la cessione del quinto delle ordinarie competenze fisse annue;
- d) compiere quelle altre operazioni bancarie attive e passive che il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ritenga vantaggiose ai Soci;
- e) svolgere attività assistenziali a favore dei Soci;
- f) intraprendere iniziative produttive, di consumo, culturali, sportive, turistiche, dopolavoristiche a favore dei Soci.

Il consiglio di Amministrazione può sospendere quelle fra le suddette operazioni che in un determinato momento non dovessero apparire utili per la Società.

I fondi raccolti fra i Soci sono impiegati solo per fini mutualistici nell'ambito sociale entro il limite del quinto cedibile, fermo restando che quei fondi non utilizzati per tale scopo verranno investiti esclusivamente in titoli di stato, obbligazioni, depositi bancari e quote di fondi.

TITOLO QUARTO DEPOSITI A RISPARMIO

ART. 18

I depositi iniziati a risparmio non possono essere inferiore al £. 10.000 (diecimila). All'apertura dei depositi si provvede mediante rilascio di libretto nominativo munito di due firme rilasciate congiuntamente dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato con funzioni di Tesoriere.

TITOLO QUINTO ANTICIPAZIONI DELLE COMPETENZE

ART. 19

Le anticipazioni di cui alla lettera b) dell'art.17 si concedono sulle ordinarie competenze di fine mese ai Soci che risultano iscritti da almeno sei mesi.

Il consiglio di amministrazione vaglierà ogni singola richiesta e nel deliberare l'eventuale accoglimento determina la misura dell'anticipazione e le modalità di estinzione che in ogni caso deve avvenire entro il periodo massimo di diciotto mesi.

Per la concessione di prestiti superiore a £.1.000.000 il consiglio di Amministrazione dovrà chiedere adeguate garanzie ed ha facoltà di elevare, proporzionalmente, il periodo di rimborso, fino ad un massimo di 60 mesi.

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di concedere il rinnovo dell'anticipazione a favore dei Soci che abbiano estinto almeno la metà della precedente anticipazione.

TITOLO SESTO PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

ART. 21

I prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (ordinarie competenze fisse annue) possono essere consentiti dal Consiglio di Amministrazione soltanto ai Soci in attività di servizio che non abbiano oltrepassato il 54° anno di età, se con estinzione decennale, ed il 59° anno di età con anzianità di servizio non inferiore a tre anni.

Il limite di età di cui sopra viene ridotto di cinque anni nel caso in cui la richiesta avvenga avanzata da Soci di sesso femminile.

Nel caso in cui le disponibilità della Cooperativa risultino insufficienti, il Consiglio di Amministrazione vaglierà per la suddetta operazione i casi di maggiore ed urgente necessità.

ART. 22

Il socio, a garanzia del prestito ottenuto, deve depositare una polizza di assicurazione sulla vita e sui rischi dell'impiego rilasciata da un Istituto di Assicurazione accetto al Consiglio di Amministrazione, con vincolo a favore della Società per un importo non inferiore al prestito stesso e per la durata non inferiore a quella della cessione, oppure fornire altre mallevatorie ritenute idonee dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 23

Il consiglio di Amministrazione ha facoltà di concedere una prima e, in casi eccezionali, una seconda rinnovazione del prestito a quei Soci che trascorsa la metà del periodo di durata delle operazioni in corso abbiano pagato almeno la metà delle anticipazioni precedentemente avute.

TITOLO SETTIMO FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA

ART. 24

E' fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione, per le attività assistenziali di cui all'art.17 lett. e) del presente Statuto, di provvedere alla istituzione di un fondo di assistenza e previdenza, la cui gestione è demandata al Consiglio di Amministrazione medesimo, in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari e nei limiti dei fondi assegnati.

Il Consiglio di Amministrazione, in sede, di approvazione del bilancio, è tenuto a rendere conto all'assemblea dei Soci della gestione del Fondo di Assistenza e Previdenza.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a fare affluire al Fondo di Assistenza e Previdenza tutte le somme introitate in conto spese di commissione sulle anticipazioni concesse ai Soci, nonché gli eventuali utili derivanti dalle convenzioni stipulate con Ditte, Enti, Istituti per l'acquisto di beni e per la prestazione di servizi di utilità dei Soci. In caso di decesso del Socio, la Cooperativa concede un contributo nella misura di £.1.000.000 con un incremento di anno in anno del 7%.

ART. 25

Le iniziative di cui all'art.17 lettere e) ed f) del presente Statuto sono assunte, previo parere favorevole espresso dal Collegio dei Sindaci, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 26

Alla gestione di spacci, aziende, mense, circoli, ecc., istituiti a norma dell'art.17 lettera f) del presente Statuto, presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di gestione diretta, il Consiglio di Amministrazione elegge un delegato, scelto nel proprio seno o tra i Soci della Cooperativa, il quale è preposto alla gestione o alla direzione dello spaccio, azienda, circolo, ecc..

Nel caso di concessione a terzi, il gestore deve impegnarsi a fornire ai Soci beni e servizi con maggiorazione minima rispetto ai costi, in misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il gestore deve inoltre corrispondere alla Cooperativa un canone di gestione che affluisce al Fondo di Assistenza e Previdenza.

TITOLO OTTAVO CHIUSURA DEGLI ESERCIZI - RIPARTO UTILI FONDO RISERVA E SUO IMPIEGO

ART. 27

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 28

I titoli di proprietà alla fine di ogni esercizio finanziario sono valutati dal Consiglio di Amministrazione con prudente apprezzamento tenendo presente l'andamento della valutazione e sentito il Collegio Sindacale.

Potrà essere istituito un fondo per provvedere alle eventuali, oscillazioni del prezzo dei titoli.

ART. 29

In sede di approvazione del bilancio annuale, l'assemblea determina la destinazione degli utili netti nel modo seguenti_

- il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- alle azioni un dividendo non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale versato calcolato sul prezzo determinato a norma del precedente articolo 5;
- alla formazione di un fondo di garanzia per le oscillazioni titoli, un fondo di garanzia per le operazioni con i Soci, nonché altre riserve straordinarie;
- per le attività di cui al Titolo Settimo del presente Statuto.

TITOLO NONO AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' CAPO, I° - ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 30

Sono Organi della Società:

1. l'assemblea di soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio Sindacale.

CAPO II° - ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 31

Le assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di parteciparvi direttamente per delega o per corrispondenza gli azionisti che risultano iscritti nel libro dei Soci almeno tre mesi prima della data fissata per l'Assemblea.

ART. 32

Ogni Socio può rappresentare per delega iscritta non più di altri due Soci.

ART. 33

Il diritto di voto per corrispondenza può essere esercitato in località diversa da quella in cui ha sede la Società. Il voto per corrispondenza deve essere espresso su scheda fornita dalla Società ed idonea a garantire la regolarità e la segretezza del voto.

ART. 34

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto solo quando si tratta del rinnovo delle cariche sociali.

ART. 35

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, al fine di deliberare sugli oggetti di cui all'art. 2364 C.C..

L'assemblea straordinaria deve essere convocata quando occorre per prendere deliberazioni che dalla legge sono demandate alla sua competenza.

ART. 36

L'assemblea ordinaria e straordinaria deve essere convocata quando ne faccia domanda il Collegio Sindacale, ovvero almeno un ventesimo dei Soci.

ART. 37

Le assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'O.d.G. da affiggersi all'albo sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato dell'adunanza e da portarsi a conoscenza dei Soci a mezzo lettera circolare.

ART. 38

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono costituite quando sia presente o rappresentato rispettivamente un decimo o un quinto dei Soci in regola coi pagamenti.

Le deliberazioni sono prese nell'assemblea ordinaria a maggioranza dei due terzi dei votanti salvo quanto prescritto dalle disposizioni di legge sulle Cooperative.

ART. 39

Quando manchi il numero dei Soci rispettivamente prescritto dall'articolo precedente, l'assemblea si riunisce in seconda convocazione nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso di convocazione.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di un decimo dei Soci in regola coi pagamenti.

ART. 40

Presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci, in mancanza il Presidente del Collegio Sindacale invita l'Assemblea a designare la persona destinata a presiederla.

Il Presidente ha comunque la facoltà di proporre all'assemblea che la presidenza sia conferita ad un Socio da essa designato. Spetta al Presidente dichiarare la validità della costituzione dell'assemblea e di far poi designare da questa un Segretario ed almeno due Scrutatori se necessario.

La designazione del Segretario è necessaria quando non intervenga un notaio.

ART. 41

Le deliberazioni delle assemblee dei soci sono accertate per mezzo di processi verbali firmati dal Presidente dell'assemblea, dal Segretario o dal notaio e da due scrutatori, se designati.

CAPO III° - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 42

Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Presidente, da un Vice Presidente, dal Consigliere Delegato e da n° 4 Consiglieri ove il numero dei Soci sia inferiore a 400.

Qualora il numero dei Soci superi i 400 iscritti i Consiglieri saranno elevati a n°6.

L'assemblea dei Soci elegge il Presidente e rispettivamente cinque o sette Consiglieri, mentre un componente sarà designato dall'Amministrazione Regionale e precisamente dall'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Il Consiglio, nella prima seduta utile elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente ed il Consigliere Delegato. Alla elezione del Consiglio si provvede in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Per le elezioni dei Consiglieri di amministrazione durano in carica due anni, possono essere riconfermati e sono esonerati dal prestare cauzioni.

Tutte le cariche su indicate sono gratuite.

ART. 43

Nel caso di mancanza di Amministratori si provvede ai sensi e con la forma dell'art.2386 C.C., salvo per il componente, designato dall'Amministrazione Regionale, per il quale dovrà chiedersi la designazione del sostituto alla stessa Amministrazione.

ART. 44

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società salvo quanto per legge e per il presente Statuto è riservato all'assemblea.

ART. 45

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e, quando ne venga fatta richiesta, da un terzo dei Consiglieri o dai Sindaci. La convocazione del

Consiglio è fatta con avviso da inviare a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo in caso di urgenza nel quale si può prescindere dal termine indicato.

Dalla convocazione deve essere data notizia al Collegio Sindacale nello stesso termine e con le stesse modalità.

ART. 46

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario l'intervento della maggioranza statutaria dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità tra i voti espressi dai Consiglieri, prevale la tesi per la quale opererà chi presiede. Dalle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige, nell'apposito libro, il verbale che viene firmato dal Presidente e da due Consiglieri.

ART. 47

Il Presidente della Cooperativa è eletto dall'assemblea dei Soci, dura in carica un biennio e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

L'elezione del Presidente avviene, in prima votazione, a maggioranza assoluta.

In seconda votazione si effettua il ballottaggio fra i due soci che, nella prima, abbiano riportato il maggior numero dei voti.

ART. 48

Il Presidente rappresenta la Società di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di nominare mandatari e procuratori per singoli atti.

Il Presidente sorveglia l'andamento della Società, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di assoluta urgenza, d'intesa con il Vice Presidente e con il Consigliere Delegato, il Presidente può adottare provvedimenti di ordinaria amministrazione e di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di riferirne al Consiglio medesimo, per la ratifica, alla prima adunanza.

In caso di sua assenza o di impedimento il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal Vice presidente e, assente o impedito il Vice Presidente, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

La firma sociale è devoluta al Presidente, al Vice Presidente ed al Consigliere Delegato, congiuntamente a due a due.

CAPO IV° - COLLEGIO SINDACALE

ART. 49

Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da quattro membri effettivi e da due supplenti. I Sindaci durano in carica un anno in più del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente viene eletto a maggioranza relativa, ma con votazione a se stante.

Per l'elezione dei Sindaci è richiesta la maggioranza relativa dei voti.

L'Assemblea provvede alla nomina di tre membri effettivi e di uno supplente.

La nomina di un Sindaco effettivo e di un Supplente spetta all'Amministrazione Regionale e precisamente all'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Nell'elezione dei Sindaci i primi tre saranno Effettivi ed il successivo sarà supplente.

ART. 50

I poteri ed i doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge.

TITOLO DECIMO

SCIoglimento DELLA SOCIETA' - VARIE

ART. 51

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Quando lo scioglimento avvenga per deliberazione dell'assemblea occorre il voto favorevole della maggioranza di tutti i Soci.

ART. 52

In qualunque caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso ai soci del capitale effettivamente versate rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n.59 del 31/01/1992.

ART. 53

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge concernenti le Società Cooperative a responsabilità limitata.